

1) PREMESSE GENERALI

Signor Presidente, Signori Consiglieri regionali,

allo stato attuale della normativa ed in termini generali, il cittadino può rivolgersi al Difensore civico regionale quando riscontri che la Pubblica Amministrazione non abbia ottemperato, nei suoi confronti, a quei caratteri di buon funzionamento ed imparzialità previsti dall'art. 97 della Costituzione italiana.

Poiché la burocrazia costituisce il braccio operativo dell'amministrazione pubblica, occorre vedere quali sono al momento i modelli organizzativi e come questi possano permettere all'Amministrazione medesima di raggiungere i risultati con efficienza ed efficacia, considerato che la difesa civica in Italia svolge un ruolo di mediazione tra il Cittadino e la Pubblica Amministrazione di cui è opportuno conoscerne il modo di operare.

Per millenni le organizzazioni ecclesiastiche, militari, sociali e industriali sono state affidate alla gerarchia quale unico sistema organizzativo vincente.

Il modello gerarchico ha iniziato a mostrare i suoi limiti nell'ottocento e gli esperti di organizzazione, come modello alternativo a quello gerarchico, studiarono un modello chiamato burocratico.

Ma è con Max Weber, agli inizi del Novecento, che viene effettuata la prima analisi sociologica del fenomeno burocratico e si cerca di pervenire alla formulazione di una teoria sistematica dell'organizzazione burocratica.

Il modello burocratico è centrato sulle norme e sulle procedure.

Anche tale modello ha mostrato le sue vulnerabilità soprattutto perché alcuni presupposti per la sua validità sono venuti a mancare; in particolare è venuto a mancare la necessità di operare in un contesto stabile.

Le norme e le regole si possono mantenere in vita quando il fenomeno che esse intendono amministrare si ripete costantemente in maniera identica.

Con le riforme degli anni '90 e con i contratti della dirigenza è stato introdotto il passaggio dal modello burocratico, detto anche modello di amministrazione "chiuso" basato sulle norme e procedure, al modello di "sistema aperto", dotato di ampia flessibilità, riplasmabile, in grado di ottimizzare la struttura per il raggiungimento degli obiettivi, basato sul collegamento delle attività degli uffici, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, sui risultati.

Un modello che riesca ad affermare, tra gli altri, il principio della valutazione in base agli obiettivi raggiunti. Gli obiettivi vanno intesi nell'ottica di miglioramento dei servizi resi al cittadino e la struttura deve sapersi organizzare in maniera flessibile per essere in grado di conoscere e interpretare i bisogni e saper dare risposte soddisfacenti ai cittadini.

Il nuovo modello, essendo flessibile, è adatto ad una realtà sociale in continuo mutamento i cui complessi problemi si possono meglio affrontare con l'utilizzo delle moderne tecnologie; utilizzo che va "governato", poiché tali strumenti, di per sé, non sono in grado di migliorare la trasparenza, la democraticità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Vi è infatti il rischio che gli stessi nuovi strumenti, in alcuni casi, possono diventare "formidabili strumenti di potenziamento delle vecchie logiche della burocrazia italiana".

In contesti complessi e in periodi di trasformazioni istituzionali, con una burocrazia che talvolta si ispira ad una cultura amministrativa in cui l'autorità dell'amministrazione prevale sul cittadino, il Difensore civico può svolgere un ruolo non trascurabile affinché la legalità degli ordinari percorsi amministrativi, nonché la tutela obiettiva e imparziale delle legittime aspettative dei cittadini, quando occorre, siano ripristinate.

A tale proposito va riconosciuto alle Regioni il merito di aver dato origine, tra gli anni '70 e '80, alla difesa civica nell'Ordinamento Istituzionale Italiano, ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi, a partire dal secolo ventesimo, come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei poteri, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale. In tale ambito la Regione Piemonte, aperta alle più innovative istanze della società civile tese a dare forma, nell'ordinamento, ai principi della difesa civica, ha previsto fin dal 1970, nel proprio Statuto Regionale, l'istituzione dell'Ufficio del Difensore civico, che è stato successivamente disciplinato dalla legge regionale n. 50 del 1981.

Alcune recenti modifiche costituzionali offrono oggi alle Regioni una forte e significativa opportunità nel loro cammino, iniziato negli anni '70, per l'introduzione dell'istituto del Difensore civico nel costume civile del nostro Paese. Nella risoluzione approvata dal Congresso delle Regioni il 5 giugno 2002 con il titolo "Le Regioni per una Difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia

dei cittadini” veniva rilevato che, rispetto a quelle della prima stagione fondativa, altre ragioni si aggiungono oggi “per rafforzare l’assetto democratico del nostro “Paese”.

In particolare veniva evidenziato il profondo processo di modifiche istituzionali che incidono sugli aspetti operativi della difesa civica e che si concretizzano nella eliminazione di controlli preventivi di legittimità sugli atti a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 Cost.; nel rafforzamento degli organi esecutivi; nell’attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici; nel decentramento e nella costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.

La quasi totale assenza dei controlli, il potenziamento delle responsabilità della burocrazia, l’affermarsi del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale “richiedono la presenza di una difesa civica incisiva ed efficace”, anche come strumento di mediazione e “conciliazione”, al fine di riequilibrare sempre di più il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione.

I mutamenti dello scenario istituzionale offrono oggi l’opportunità di rafforzare la difesa civica “secondo parametri di qualità ed efficacia che possono vantare in materia le più avanzate esperienze europee”.

È aperta quindi una nuova fase, nel cammino intrapreso dalle Regioni, per una maggiore visibilità della difesa civica funzionale al ruolo di soluzione stragiudiziale delle controversie tra cittadino e pubblica amministrazione, che veda ben realizzata la dimensione di prossimità al cittadino in modo da dargli maggiore fiducia nelle Istituzioni.

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la relazione ha, come di norma, carattere annuale e riguarda il 2004 durante il quale è stato Difensore civico regionale fino al 14 dicembre 2004 il compianto Dott. Bruno Brunetti, al quale va il mio commosso e riconoscente pensiero per il lavoro svolto.

Questa relazione mi offre l’opportunità di ringraziare il Consiglio regionale e il Sig. Presidente dell’onore che mi è stato concesso per l’incarico conferitomi, assicurando tutto il mio impegno nello svolgimento delle funzioni di Difensore civico.

Pur tuttavia, benché abbia solo da poco assunto tale incarico, l’occasione mi è propizia per precisare che le considerazioni sopra svolte guideranno il mio operato e, in particolare, per rappresentare alcuni obiettivi che mi propongo di

pag. 8

Relazione del Difensore Civico

perseguire, con il consenso e il sostegno di codesto Consiglio Regionale, come di seguito elencato:

- Snellimento delle procedure interne all'Ufficio al fine di rendere la difesa civica più incisiva ed efficace.
- Incremento della visibilità dell'Ufficio mediante campagne informative e di comunicazione sull'attività del Difensore civico in modo che venga favorito il ricorso a tale strumento che molti cittadini ancora non conoscono.
- Coordinamento della propria attività con quella delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito nazionale e internazionale.

Gli aspetti più salienti dell'attività svolta nei diversi settori sono illustrati nel prosieguo della presente relazione (**Interventi espletati nel corso del 2004**). La **sfera di competenza e le funzioni del Difensore Civico Regionale** formano oggetto della terza parte. Dopo una disamina del **quadro generale della normativa vigente**, l'attenzione viene focalizzata su alcune **problematiche particolari**, quali il **controllo sostitutivo del Difensore Civico Regionale nella recente giurisprudenza della Corte Costituzionale**, nonché la **competenza del Difensore Civico Regionale sulle determinazioni in materia di accesso agli atti amministrativi**.


Nella quarta parte il documento dà conto delle relazioni instaurate da questo Ufficio con le istituzioni della difesa civica in ambito europeo (**Difesa civica ed Europa**).

La quinta e la sesta parte consentono di passare in rassegna l'**elenco dei casi** affrontati nel corso del 2004 e le relative analisi **statistiche**.

Completano la relazione una lista dettagliata degli uffici di difesa civica presenti nei Comuni e nelle Province del Piemonte, la banca dati ed infine un'appendice giuridica relativa all'Istituto del Difensore Civico (**La difesa civica nei Comuni e nelle Province del Piemonte e Banca dati - Appendice normativa**).

Torino, Gennaio 2005

Francesco Incandela
Difensore civico Regione Piemonte



2) INTERVENTI ESPLETATI NEL CORSO DEL 2004

Nel corso del corrente anno l'Ufficio è intervenuto esprimendo la propria competenza generale nella doppia veste di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e a tutela, altresì, delle situazioni giuridicamente rilevanti dei cittadini nei confronti della P.A.

In tale ambito l'Ufficio del Difensore Civico si è adoperato sia nello stimolare e nell'ottenere la modifica o la revoca degli atti amministrativi, nelle forme dell'autotutela, sia sperando una positiva opera di mediazione che è spesso giunta al componimento equitativo delle controversie. A questo proposito va rilevato che tale operato, volto ad aiutare la buona amministrazione, il rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei cittadini da parte della Pubblica Amministrazione, svolge in via preliminare un ruolo deflativo del contenzioso, attraverso la conciliazione stragiudiziale delle potenziali vertenze fra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Oltre ai consueti interventi relativi alle segnalazioni di ritardi e solleciti di pratiche inevase da parte delle Pubbliche Amministrazioni, l'Ufficio ha spesso svolto, nei confronti dei richiedenti, una preziosa attività di informazione e di chiarimento in ordine alla normativa vigente nei singoli casi segnalati, anche al fine di accrescere la consapevolezza, da parte del cittadino, dei propri diritti e/o dei propri doveri nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.

E' altresì da evidenziare l'attività che l'Ufficio ha espresso in ordine alla valutazione della legittimità e del merito degli atti amministrativi, laddove la maggior parte delle volte le amministrazioni interessate si sono uniformate, nell'ambito delle regole dell'autotutela amministrativa, ai rilievi formulati dal Difensore Civico.

E' inoltre doveroso aggiungere che l'Ufficio è più volte ricorso al contributo delle varie Direzioni regionali, allorquando la complessità e la specificità della materia hanno richiesto la formulazione di uno specifico parere.

Preme inoltre sottolineare che l'attività di sollecito e di rilievo avviata dall'Ufficio nei confronti dei vari Enti Pubblici si è di frequente risolta in uno stimolo per le amministrazioni interessate a dare definitiva forma giuridica a determinazioni già in corso di elaborazione.

Il proposito di avvicinare maggiormente i cittadini all'Istituto della Difesa Civica, anche nel corso del 2004, ha trovato realizzazione attraverso la trasferta periodica dell'Ufficio nelle città di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli. Tale attività decentrata sul territorio, che si ispira alle forme più aggiornate di applicazione del principio di sussidiarietà, ora sancito anche a livello costituzionale, può certamente trovare un maggior sviluppo ed una migliore fruibilità da parte del cittadino anche attraverso un'informazione più capillare e una maggiore visibilità dell'Ufficio.

3) SFERA DI COMPETENZA E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

A) QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA VIGENTE

L'art. 2 della L.R. n. 50 del 9.12.1981 traccia in via generale il campo di intervento del Difensore Civico, al quale è attribuito il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione Regionale quanto gli spetta di diritto. Segnatamente, nello svolgimento di questa azione, il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi sottoposti.

Il Difensore Civico interviene pertanto normalmente su istanza di chi, avendo richiesto ad una Amministrazione Regionale o ad un'altra Amministrazione, nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo.

I soggetti legittimati a richiedere l'intervento del Difensore Civico non sono solo i singoli cittadini ma anche ad enti, associazioni e formazioni sociali, così come previsto anche dall'art. 16 della L. 15.5.1987 n. 127.

La funzione di tutela riguarda, pertanto, non solamente situazioni giuridiche soggettive quali diritti e interessi legittimi, ma anche interessi "di fatto" o "superindividuali", quali gli interessi collettivi e diffusi.

All'intervento su istanza di parte si affianca poi l'intervento d'ufficio, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 50 a fronte di casi di particolare rilievo o a fronte di procedimenti o atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

L'operato del Difensore Civico si esplica nei confronti dei seguenti soggetti:

- Nei confronti degli Uffici dell'Amministrazione Regionale, degli Enti Pubblici Regionali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe (art. 2 L.R. n. 50/1981). In tale ambito, la competenza del Difensore Civico Regionale deve essere individuata alla luce della recente Riforma del Titolo V della Costituzione. Il nuovo testo dell'art. 117 della Cost. attribuisce alle Regioni, accanto alla potestà legislativa

c.d. concorrente, quella esclusiva a carattere residuale; infatti *“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Inoltre il testo riformato dell’art. 118 della Cost. dispone : “I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze”*. La predetta disposizione riconosce, quindi, dignità di norma costituzionale al principio secondo il quale la Regione, nell’ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva o concorrente, conferisce *“sulla base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”* le funzioni amministrative attribuendole ai Comuni *“salvo che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province e Città Metropolitane”*. Pertanto, il conferimento dei compiti e delle funzioni amministrative agli Enti locali, realizzato secondo la legge costituzionale n. 3/2001, legittima il Difensore Civico Regionale ad agire nei confronti di questi ultimi, in quanto organismi di decentramento regionale, esercitanti a vario titolo funzioni e compiti inerenti alle materie di competenza regionale esclusiva o concorrente, così come configurate dal nuovo testo della Costituzione.

- Ai sensi e agli effetti dell’art. 1 della L.R. n. 47 del 24.04.1985, questo Ufficio interviene inoltre nei confronti delle Strutture Amministrative del Servizio Sanitario e delle ASL operanti nel territorio regionale;
- Di ampio respiro è altresì l’attività dell’Ufficio nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente all’ambito territoriale di competenza (ex art. 16 L. n. 127 del 15.05.1997); In tale contesto, interventi significativi vengono svolti nei confronti dell’ANAS, dell’I.N.P.S., dell’I.N.P.D.A.P., e degli Uffici scolastici regionali.

A ciò deve aggiungersi la competenza che il Difensore Civico esprime in materia di riesame delle determinazioni conseguenti le richieste di accesso ai documenti amministrativi in caso di rifiuto, espresso o tacito o di differimento, così come definita dall’art. 25, comma 4) della L. 241/90, già novellato dall’art. 15 L. 24.11.2000 n. 340.

Infine, l’art. 136 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Difensore Civico il potere di nomina di Commissari ad acta in caso di omissione o ritardo, da parte degli Enti locali, di atti obbligatori per legge. A tale proposito corre

l'obbligo di rilevare che la disciplina normativa relativa all'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Difensore Civico è stata parzialmente riesaminata dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, così come illustrato nel prosieguo della presente relazione;

Ad ulteriore corollario è poi doveroso rammentare che il testo di revisione statutaria, approvato dal Consiglio Regionale in seconda deliberazione in data 19.11.04, definisce, riformando lo Statuto precedente, l'Ufficio del Difensore Civico quale istituto di garanzia, attribuendo allo stesso compiti di tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti di soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 81 n. 50 il Difensore Civico, allorquando riceve una richiesta di intervento proposta da un cittadino, valuta *in primis*, se sono state esperite le vie ordinarie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora ciò sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo.

L'intervento del Difensore Civico, caratterizzato dall'assenza di formalismi in un'ottica di semplificazione amministrativa, si svolge attraverso la richiesta al funzionario o al responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della pratica. Al fine di tali adempimenti il Difensore Civico può altresì richiedere documenti e sentire funzionari. Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Le motivate conclusioni e i rilievi del Difensore Civico vengono comunicati al reclamante e al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio.

B) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

a) Il controllo sostitutivo del difensore civico regionale alla luce della recente giurisprudenza della corte costituzionale.

Con la sentenza n. 112 del 6 aprile 2004, e con la successiva sentenza n. 173 del 15 giugno 2004, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema dell'esercizio dei poteri sostitutivi delle Regioni nei casi di inerzia degli Enti locali, con particolare riferimento a quelli attribuiti al Difensore Civico regionale, alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.

Con la prima delle sentenze citate, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 ("Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso"), che attribuiva al Difensore Civico regionale il potere di nominare un commissario *ad acta* nel caso in cui le amministrazioni comunali avessero ritardato od omesso di compiere gli atti obbligatori previsti dalla medesima legge.

La Consulta, nel richiamare la propria recente giurisprudenza in tema di controlli sostitutivi (in particolare le sentenze n. 43 e 69 del 2004), ha ribadito che nel sistema del titolo V della Costituzione, l'art. 120, 2° c., che prevede un potere sostitutivo straordinario in capo al Governo nei confronti di Regioni ed Enti locali, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi; in particolare, l'art. 120 non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli Enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'Ente ordinariamente competente, nel rispetto, peraltro, di rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela dell'autonomia, costituzionalmente garantita, degli Enti locali.

Fatta questa premessa, la Corte Costituzionale censura la disposizione della legge Regione Marche sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrata sul Difensore Civico regionale e su un commissario *ad acta* di sua nomina. La Consulta rileva, infatti, che "i poteri sostitutivi in ambito

regionale sono in ogni caso da ascrivere, per lo spostamento eccezionale di competenze che determinano e per l'incidenza diretta su enti politicamente rappresentativi, ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi.”

Ad avviso della Consulta, la politicità della valutazione sottesa ad una scelta di intervento sostitutivo comporta l'attribuzione del relativo potere agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale, delle quali assumono la responsabilità.

La sentenza si segnala anche per aver precisato compiti e funzioni del Difensore Civico, che, “indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, è generalmente titolare di sole funzioni di tutela della legalità e della regolarità amministrativa”. Il Difensore Civico “ha il compito precipuo di vigilare, a tutela dei cittadini, enti e formazioni sociali, sull'imparzialità e sul buon andamento degli uffici dell'amministrazione regionale”. Si tratta quindi essenzialmente -- conclude la Corte Costituzionale -- di un organo preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione, al quale non può essere legittimamente attribuita, proprio perché non è un organo di governo regionale, la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull'autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni.

La successiva sentenza n. 173 del 15 giugno, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 1° e 3° c., della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, ribadisce i principi affermati con la sentenza n. 112.

Ciò premesso, si è posto il problema di definire se il principio di diritto enunciato dalla Corte Costituzionale abbia comportato la caducazione della disposizione di cui all'art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le citate sentenze, infatti, si riferiscono ad una legge della Regione Marche e ad una legge della Regione Toscana, e non prendono in considerazione l'art. 136 del T.U.E.L., il quale è tutt'ora formalmente in vigore.

E' tuttavia evidente che i principi affermati con le menzionate sentenze inducono a ritenere ormai incompatibile con il nuovo quadro costituzionale la norma di cui all'art. 136 T.U.E.L., in quanto attributiva di un generale potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali ad un organo, qual è il Difensore Civico regionale, che non è un organo di governo della Regione, ed è pertanto inidoneo ad assumere la responsabilità di scelte connotate da un elevato grado di politicità.

Al riguardo va inoltre evidenziato che la legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, c.d. legge La Loggia), nel conferire delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni in materia di Enti locali alla legge costituzionale n. 3/2001, dispone che il Governo proceda alla revisione delle disposizioni legislative sugli Enti locali, comprese quelle contenute nel T.U.E.L., “limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli Enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l’integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo” (art. 2, 4° c., lettera g).

La Corte Costituzionale ha, dunque, fatto chiarezza in ordine all’esercizio del potere sostitutivo delle Regioni alla luce del nuovo quadro costituzionale. E’ ora compito del legislatore procedere ad adeguare la normazione vigente in materia al principio di diritto enunciato dalla Consulta, ed in particolare a definire la compatibilità dell’art. 136 T.U.E.L. con il sistema costituzionale degli Enti locali.

b) La competenza del difensore civico regionale sulle determinazioni negative in materia di accesso agli atti amministrativi

Anche nel corso del 2004 l’ufficio ha ricevuto ricorsi per il riesame di determinazioni negative formate dalle Amministrazioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della L. 241/1990.

Un cenno particolare meritano quelli pervenuti da cittadini che hanno presentato istanza di accesso agli atti necessari per tutela di interessi giuridici, tra le quali, quella per assumere idonee iniziative a difesa dell’onorabilità di azienda fatta oggetto di segnalazioni che ne avevano leso l’immagine, oppure per avere visione e copia di un ordine di servizio formato per lo svolgimento di attività ispettiva, a seguito della quale era scaturito il provvedimento di trasferimento d’ufficio impugnato dal richiedente, oppure per conoscere gli atti relativi alla procedura di assegnazione di capi abbattuti nell’ambito di un Comprensorio Alpino.